

31/23



Tribunale di Mantova

Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Rel.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

dott. Emanuele Croci Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso presentato in data 8-4-2026, ex art. 282 CCI, nell'ambito del procedimento n. 31/23 da Sparago Umberto (nato a San Cipriano d'Aversa il 6-11-1969 e residente in Casalmoro, via Europa Unita, 4 – C.F.: SPRMRT69S06H798V) tramite il liquidatore avv. Giovanni Toffali;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che il ricorrente ha evidenziato che: a) non è mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, né per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa; b) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, né ha fatto ricorso abusivo al credito; c) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura ed ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;



- rilevato che il procedimento di liquidazione controllata, aperto con sentenza del 30-11-2023 a seguito di ricorso presentato in data 23-11-2023 è stato chiuso con decreto in data 15-1-2026, non impugnato;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato dal liquidatore, come previsto espressamente ex art. 282/1 CCI, ai creditori ammessi al passivo;
 - osservato che nessun creditore si è opposto alla concessione del beneficio;
- esaminata la relazione predisposta dal liquidatore avv. Giovanni Toffali il quale ha riferito che: 1) il debitore ha collaborato lealmente con il liquidatore giudiziale e con gli organi della procedura, ha fornito tutte le informazioni e i documenti richiesti, consentendo il corretto svolgimento delle attività di inventario e liquidazione, mentre non sono emerse condotte di dolo o colpa grave che abbiano ritardato o pregiudicato la procedura, non risultano condanne penali per delitti che ostino al riconoscimento del beneficio e il debitore ha mantenuto comportamento corretto e trasparente nei rapporti con i creditori e con il liquidatore; 2) la procedura ha comportato la vendita mediante procedure competitive dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, il pagamento delle spese prededucibili e delle competenze professionali autorizzate, la ripartizione delle somme ai creditori secondo il piano di riparto finale che ha permesso i pagamenti integrali delle spese di procedura e solo parziali dei creditori ipotecari (in misura pari al 43,68%) e di quelli privilegiati mentre nessuna somma è stata riconosciuta in favore dei creditori chirografari, evidenziandosi che il passivo è pari a € 901.157,22 (di cui € 30.825,36 in prededuzione) e che l'attivo distribuito è stato pari a € 140.656,21; 3) che sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 280 CCI e, pertanto, i presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione;
- ritenuto che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 280 e 282 co. 2 CCI, alla stregua di quanto evidenziato nella relazione del liquidatore ed emerge dagli atti della procedura, escludendosi che il sovraindebitamento del debitore sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode;
- ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda;



- considerato che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite stante la natura della presente fase;

P.T.M.

- in accoglimento del ricorso, visto l'art. 282 CCI, così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti di Sparago Umberto (nato a San Cipriano d'Aversa il 6-11-1969 e residente in Casalmoro, via Europa Unita, 4 – C.F.: SPRMRT69S06H798V) i crediti non integralmente soddisfatti dei creditori che hanno partecipato al concorso nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n. 31/23 del Tribunale di Mantova nonché i crediti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, limitatamente alla parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado e fatte salve le eccezioni previste *ex lege*;

- nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione, la iscrizione al Registro delle Imprese e la pubblicazione sul sito web del Tribunale, a norma dell'art. 282 CCI.

Dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore, ai sensi dell'art. 282 u.c. CCI.

Mantova, 30 aprile 2026.

Il Presidente

dott. Mauro Pietro Bernardi

